

RETE FERROVIARIA ITALIANA
SOCIETÀ PER AZIONI
DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO

CONFERENZA DI SERVIZI

decisoria sul Progetto Definitivo relativo agli interventi di Risanamento acustico - 1° fase di attuazione del Piano redatto ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 in Comune di Rosignano Marittimo (C.I. 049017031 – 0409017056).

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA

La Responsabile della SO Programmi soppressione PL e Risanamento Acustico
La Presidente della Conferenza di Servizi

VISTO l'art. 53-bis della legge 108/2021 come introdotto dall'art. 6 del DL n. 152/2021 convertito nella legge 233/2021;

VISTE le modifiche apportate all'art. 53-bis del D.L. n. 77/2021 dal D.L. n. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, in vigore dal 25 febbraio 2023, e visto, in particolare, l'art. 48 commi 5, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 77/2021;

VISTO che ai sensi dell'art. 53-bis della legge 108/2021, la Conferenza di Servizi è svolta da RFI in qualità di Stazione appaltante;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e s. m. i. e in particolare gli artt. 14 e seguenti;

VISTO il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che la Determinazione Conclusiva di procedura di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 quater della legge n. 241/1990, sostituisce ad ogni effetto tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni;

PREMESSO CHE:

- l'intervento si inquadra nell'ambito più generale del Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore redatto da RFI ai sensi del DM Ambiente 29/11/2000 ("Criteri per la predisposizione, da parte delle Società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi



di contenimento e abbattimento del rumore”). Gli interventi di mitigazione acustica previsti in detto piano sono pianificati in quindici annualità di attuazione; con l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 01/07/2004 è stato approvato un primo stralcio relativo agli interventi delle prime quattro annualità;

- gli interventi in oggetto, ubicati nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), sono identificati dai codici C.I.: 049017031- 049017056 e sono previsti lungo la linea ferroviaria esistente Roma – Pisa nel tratto compreso tra la stazione di Castiglioncello e quella di Rosignano Marittimo. Più precisamente, il tratto ferroviario interessato dalle opere di risanamento acustico è ubicato tra le progressive Km 5+366,800 e 7+521,000 della linea ferroviaria Roma – Pisa;
- con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A00111\P\2024\0001539 del 10/09/2024 la Responsabile della Struttura Organizzativa Programmi Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico della Direzione Investimenti di questa Società, in funzione di Presidente della Conferenza, ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona;
- con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0001911 del 21/11/2024 RFI S.p.A. ha esteso la partecipazione alla Conferenza di Servizi alla Società FiberCop S.p.A. in virtù del conferimento da parte di TIM in favore di FiberCop S.p.A. stessa del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.;
- con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2025\0000008 del 7/01/2025 RFI S.p.A. ha differito, a riscontro delle note della Regione Toscana Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Programmazione - Grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale prot. 582026 del 07/11/2024 e prot. n. 0634289 del 5/12/ 2024, il termine della chiusura della Conferenza di Servizi al 30/01/2025;
- con nota prot. 0025982 del 17/01/2025 la Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Programmazione - Grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale ha richiesto un ulteriore differimento dei termini della Conferenza di Servizi viste le richieste di integrazioni e chiarimenti del Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore con nota protocollo n. 023723 del 16/01/2025);



- il soddisfacimento delle richieste avanzate dal Genio Civile Valdarno Inferiore ha reso necessari ulteriori approfondimenti, che non hanno consentito la conclusione della Conferenza di Servizi entro il termine del 31/01/2025.;
- con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2025\0000122 del 27/01/2025 RFI ha, pertanto, disposto la sospensione del termine della Conferenza di Servizi in oggetto a far data dal 17/01/2025 e fino all'avvenuta trasmissione della documentazione integrativa sopra richiamata;
- con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2025\0002124 del 18/07/2025 RFI ha trasmesso le integrazioni richieste in merito al progetto in oggetto;
- con nota prot. 0721573 del 11/09/2025 la Regione Toscana Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale Settore Programmazione - Grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale ha trasmesso a RFI S.p.A. il parere favorevole con prescrizioni del Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 0711410 del 09/09/2025) ed il parere con prescrizioni dell'ARPAT, (prot. n. 2025/0073658 del 09/09/2025).
- con la suddetta nota la Regione Toscana del 11/09/2025 ha altresì richiesto quanto segue: *“Si rimane in attesa di Vostre comunicazioni in merito al riavvio dei termini della Conferenza dei Servizi ed a disposizione, stante l'imminente fine di legislatura, per definire una data che consenta l'espressione della Giunta Regionale”*
- con nota prot. n. RFI.DIN.PSRA\A0011\P\2025\0000083 del 18/09/2025 RFI ha pertanto comunicato il nuovo termine di conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi (5 novembre 2025);
- per quanto concerne gli aspetti archeologici la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, con nota prot. n. 9001 del 1/06/2023, ha comunicato quanto segue: *“In riferimento al progetto in oggetto e allo studio archeologico trasmesso (ns prot. 8110 del 17.05.2023 e prot. 8325 del 22.05.2025), per quanto di competenza, si comunica il nulla osta con prescrizioni archeologiche.*

L'area interessata dal progetto presenta infatti un rischio archeologico medio-alto; pertanto, si prescrive il controllo archeologico in corso d'opera per tutte le operazioni di scavo.

Inoltre, dal momento che verranno effettuate su tutta la lunghezza del tratto ferroviario operazioni di Bonifica Ordigni bellici superficiale e profonda, dato l'elevato rischio di intercettare evidenze archeologiche, si prescrive anche per la Bonifica Ordigni Bellici sul percorso ferroviario e sulle aree di cantiere l'assistenza di un archeologo durante tutte le operazioni di scavo.



Si segnala che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area interessata dall'intervento potrebbe comportare la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti, sempre a carico della committenza”.

- la tipologia di opera delle barriere fonoassorbenti non rientra fra quelle incluse nell'Allegato II (punto 10) ovvero nell'Allegato II-bis (punto 2, lettera h) alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e pertanto non è stata avviata alcuna procedura ambientale;
- Italferr S.p.A. – Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – la quale è stata individuata da R.F.I. S.p.A. per l'espletamento delle attività di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001 e che assolve anche alle attività previste dall'art. 11 dello stesso D.P.R. in nome e per conto di R.F.I. S.p.A., ha provveduto ad informare i proprietari dei beni interessati dalla procedura espropriativa e/o asservitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del T.U. Espropri – DPR 327/2001 e s.m.i., mediante comunicazioni massa con avvisi sul quotidiano a diffusione nazionale “*Corriere della Sera*” e sul quotidiano a diffusione locale “*Il Tirreno*” del 7 ottobre 2024. Inoltre, in pari data è stato affisso un apposito avviso all'albo pretorio del Comune interessato e pubblicato sul sito internet Regionale e su quello della Società Italferr S.p.A.;
- la procedura attuata con il deposito dei documenti di rilievo e la comunicazione dell'avvenuto deposito ai fini della relativa consultazione, come sopra descritta, assolve allo scopo di informare i soggetti proprietari degli immobili interessati dell'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui al Progetto Definitivo di che trattasi;
- in esito all'avviso diramato con le modalità su descritte, non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari degli immobili da espropriare e/o asservire.

CONSIDERATO CHE

nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti i sottoelencati pareri delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

- **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA** ha trasmesso da ultimo la nota prot. n. 0197824 del 30/10/2024 con la quale: “omissis... *Questo Ministero, con nota prot. n. 186189/MASE del 14/10/2024, ha trasmesso all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la documentazione progettuale*



aggiornata, a seguito della richiesta di integrazione con nota prot. n. 172603/MASE del 24/09/2024, ed ha richiesto al citato Istituto la relazione tecnica istruttoria propedeutica all'espressione del parere di propria competenza.

L'ISPRA, con nota prot. n. 196452/MASE del 28/10/2024, ha trasmesso alla Scrivente l'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, che si allega.

Nelle conclusioni dell'istruttoria tecnica si legge:

“Considerando le modifiche degli interventi di risanamento nel Progetto Definitivo rispetto al progetto Preliminare (Studio Acustico), che comportano “ricadute acustiche” per 13 ricettori (12 ricettori critici in più rispetto a quanto evidenziato nella progettazione preliminare), e altresì l’impegno del gestore a verificare attraverso opportune campagne di monitoraggio il rispetto dei limiti interni per i 13 ricettori evidenziati e, nel caso i superamenti fossero confermati dalle evidenze sperimentali, a procedere alla progettazione e realizzazione di opportuni interventi diretti (non inclusi nel presente Progetto Definitivo), questo Istituto esprime parere favorevole sulla Progettazione Definitiva degli interventi di risanamento acustico previsti nel Comune di Rosignano Marittimo – LI (C.I. 049017031 e C.I. 049017056).

Si evidenzia che il gestore dovrà provvedere, entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel Progetto Definitivo, ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento, come disposto all'art.2, comma 5 del DM 29.11.2000”.

Tutto ciò premesso, alla luce degli esiti dell'istruttoria tecnica dell'ISPRA, questo Ministero, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che il Gestore:

- verifichi attraverso opportune campagne di monitoraggio il rispetto dei limiti interni per i 13 ricettori evidenziati e, nel caso i superamenti fossero confermati dalle evidenze sperimentali, a procedere alla progettazione e realizzazione di opportuni interventi diretti;*
- entro sei mesi dalla data di ultimazione di ogni intervento previsto nel Progetto Definitivo, esegua dei rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi del risanamento, come disposto all'art.2, comma 5 del DM 29.11.2000”.*

- **MINISTERO DELLA CULTURA- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO** ha trasmesso inizialmente la nota prot. 0016971-P del 15/10/2024: *“In relazione alla richiesta indicata in oggetto, esaminata la documentazione allegata, pervenuta in data 10.09.2024, con ns. prot. n. 15162, visto il progetto che prevede la realizzazione di barriere antirumore che si*



sviluppano lungo la linea ferroviaria Pisa - Roma in tratti di infrastruttura compresi tra le progressive Km 5+870.74 e Km 7+521.00, nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo, in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 e 142, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004, e richiamate in particolare le prescrizioni di cui al D.M. e della relativa scheda dei sistemi costieri, questa Soprintendenza esprime, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, il seguente parere favorevole con prescrizioni, per l'intervento proposto.

Considerando che gli interventi previsti si collocano nell'ambito più generale del piano di contenimento e abbattimento del rumore redatto da Rete Ferroviaria Italiana ai sensi del DM Ambiente 29/11/00 e sono funzionali a mitigare l'impatto acustico derivante dal traffico ferroviario, pur riconoscendo l'importanza dell'opera in progetto, questa Soprintendenza ritiene che l'intervento possa essere realizzato, impiegando unicamente la tipologia, illustrata nella relazione paesaggistica al punto 3. "descrizione dell'intervento", di barriera metallica leggera "ML", in quanto l'altra tipologia proposte risulta fortemente impattante, per tipologia e dimensioni, e non compatibili con la tutela dell'area vincolata. Pertanto si prescrive che la soluzione progettuale, che consiste in una barriera di tipo verticale, con una porzione inferiore di base in cls, di altezza fissata generalmente a +2m dal piano del ferro non prefabbricata, costituita da un muro in c.a., con la parte superiore in montanti metallici e pannellature opache totalmente fonoassorbenti, venga concordata prima dell'inizio dei lavori, con questa Soprintendenza attraverso l'invio di uno studio approfondito di inserimento paesaggistico, legato ai materiali impiegati nella prescritta soluzione. Si anticipa fin da ora che in riferimento alle pannellature questa Soprintendenza ritiene che, soprattutto nei tratti sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 42/2004 debba essere impiegata una soluzione con l'impiego di materiali trasparenti e un rivestimento nelle porzioni in calcestruzzo esterne verso il mare. Pertanto, questa Soprintendenza, in riferimento alle prescrizioni riportate nel presente parere, al fine di conseguire un esito favorevole in relazione alle prescrizioni suddette, si rende disponibile a valutare congiuntamente una soluzione che ottemperi alle richieste e risulti compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento.

Si fa presente in conclusione che il presente parere è rilasciato in continuità con quanto già prescritto per il medesimo intervento nel Comune di Livorno."

A seguito dei riscontri alle prescrizioni e osservazioni inviati da RFI con nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2025\0002124 del 18/07/2025, la Soprintendenza ha trasmesso la nota prot. n. 0014079-P del 14/08/2025 il cui contenuto si riporta di seguito: "In relazione alla richiesta indicata in oggetto, esaminata la documentazione relativa al "riscontro alle osservazioni", pervenuta in data 21.07.2025, con ns. prot. n. 12661, in riferimento al



parere favorevole con prescrizioni rilasciato da questa Soprintendenza con ns. prot. 16971 del 15/10/2025, questo Ufficio, tenuto conto che gli interventi previsti si collocano nell'ambito più generale del piano di contenimento e abbattimento del rumore redatto da Rete Ferroviaria Italiana ai sensi del DM Ambiente 29/11/00 e sono funzionali a mitigare l'impatto acustico derivante dal traffico ferroviario, ritiene ottemperate le prescrizioni precedentemente impartite.

Specificatamente si prende atto favorevolmente che a seguito della chiusura di Conferenza dei Servizi, verrà modificato il progetto, prevedendo unicamente l'utilizzo di Metallica Leggera e l'inserimento dei pannelli trasparenti, con trasparenze comprese tra +2.00m e +3.50m dal piano del ferro, nel rispetto dei limiti previsti dal manuale di progettazione RFI.

Si prende atto favorevolmente anche della specifica che l'ultimo pannello, dovrà essere tassativamente fonoassorbente per una maggiore efficacia acustica; pertanto, nel caso di un numero minore di quattro pannelli saranno trasparenti solo quelli compresi tra l'estradosso della base in cls ed il pannello in acciaio presente in sommità. In relazione ai rivestimenti si prende atto favorevolmente che verrà utilizzato un rivestimento in pietra sulla superficie esterna, che potrà essere applicato direttamente allo strato finale di rasatura, analogamente alla finitura delle barriere già realizzate in corrispondenza della Stazione di Rosignano Marittimo”.

- **MINISTERO DELLA DIFESA- COMANDO TRASPORTI E MATERIALI - MO.TRA.** con nota prot. n. M_D A0AD369 REG 2024 0109847 del 4/11/2024 ha trasmesso il proprio parere di competenza che si riporta di seguito in stralcio: “omissis...tenuto conto che con la comunicazione n. M_D A62MITW REG2024 0000119 del 28 ott. 24, il Comando Militare Esercito Toscana ha espresso il proprio nulla contro a carattere interforze, ESPRIME NULLA CONTRO alla realizzazione dell'intervento, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture (Ufficio B.C.M. del 5° Reparto Infrastrutture in Padova). previa istanza della ditta proponente (corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al link...omissis...Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto, dovrà essere inviata anche ai Comandi Militari Territoriale competenti;



- siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;

- sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d'arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. "complessi traino" ovvero, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990;

- sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

Ove nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione vengano apportate varianti che possano interferire con i beni di questa Amministrazione Difesa, il proponente dovrà sottoporre le varianti progettuali individuate allo scrivente e al Comando Militare Territoriale competente per tutte le incombenze di legge.

Il presente parere ha validità di cinque anni dalla data di emissione, entro i quali devono essere avviati i lavori. Superato il predetto termine, il proponente dovrà interessare questa Amministrazione Difesa per l'eventuale emissione di una proroga di validità...omissis..."-

- **COMANDO MILITARE ESERCITO "TOSCANA"** ha trasmesso in data 28/10/2024 una nota il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: "omissis...2. Ai sensi dell'art. 334 del Decreto Legislativo n. 66/2010 e s.m.i. (Codice dell'Ordinamento militare) e dell'art. 440 del Decreto Presidenziale n. 90/2010 (Testo Unico dell'Ordinamento militare), questo Comando Militare Esercito "Toscana" ha esaminato la relativa documentazione progettuale ed ha acquisito il parere dei competenti Comandi delle varie Forze Armate.

3. Al riguardo, verificato che l'opera in argomento non interferisce con infrastrutture militari né con le attività delle altre Forze Armate, si esprime NULLA CONTRO alla sua realizzazione.

4. Per quanto precede, tenuto conto della tipologia dei lavori, qualora dovessero insorgere interferenze con sottoservizi di proprietà dell'Amministrazione della Difesa (A.D.), i relativi interventi dovranno essere concordati con il rispettivo Comando di pertinenza. In particolare, in caso di interferenze con cavi ottici dovrà essere contattato il Comando per le Operazioni in Rete – Reparto C4 ed i relativi interventi dovranno essere effettuati da ditta specializzata in grado di offrire garanzie di intervento e capacità tecniche operative adeguate".



- **REGIONE TOSCANA – DIREZIONE MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – SETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VIABILITÀ REGIONALE** con nota prot. n. 0847713 del 29 ottobre 2025 ha inviato Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 27/10/2025 con la quale “omissis... *richiamata la nota prot. n. 0554160 del 22/10/2024, con la quale il Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale ha richiesto alla Provincia di Livorno ed al Comune Rosignano Marittimo di esprimere le proprie valutazioni e di adottare gli eventuali atti di rispettiva competenza con riferimento alle opere previste negli elaborati progettuali predisposti da RFI; ...omissis... Vista la email del 24/10/2024 del Settore regionale VIA-VAS con la quale comunica che non rilevano elementi di competenza dello stesso Settore regionale; Vista la nota, n. 0563935 del 28/10/2024, con la quale il Settore regionale Logistica e Cave comunica che, per la natura e l'ubicazione degli interventi previsti, esclude ogni interferenza con gli aspetti di competenza dello stesso Settore regionale; Vista la nota, n. 0580675 del 06/11/2024, con la quale il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio richiama puntualmente le specifiche prescrizioni del PIT con valenza di Piano paesaggistico in relazione ai due vincoli presenti e riporta le seguenti conclusioni:*
- *ai fini della coerenza del progetto con le disposizioni del PIT/PPR le soluzioni tecnologiche (aspetti materici, coloristici) per le barriere antirumore dovranno essere prescelte tenendo conto delle sopra richiamate prescrizioni contenute nella Disciplina dei Beni Paesaggistici, in base alla tipologia di vincolo operante su ciascun tratto della linea ferroviaria;*
 - *resta fermo che la verifica di conformità paesaggistica sulle prescrizioni e prescrizioni d'uso del PIT-PPR per gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui all'art.134 del Codice, spetta alla Soprintendenza, per il tramite del parere reso nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice;*
 - *segnala che nella Tabella 2-1 Barriere binario pari: Presenza e tipo di vincolo operante interessato secondo l'individuazione contenuta nel PIT regione Toscana a pag 28- 29 della Relazione Paesaggistica in relazione a la Presenza e tipo di vincolo operante si fa riferimento al D.Lgs 42/2004 e s.m.i. art. 142 lett. c) in luogo del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142 lett. a).*



Vista la nota, n. 0600288 del 18/11/2024, con la quale il Settore regionale Sismica, Sede di Pisa e Livorno, comunica che, in riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, non ravvisa profili di competenza dello stesso Settore regionale; omissis...

Vista la nota, n. 0650218 del 12/08/2025, con la quale il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio conferma il precedente parere espresso con nota n. 0580675 del 06/11/2024 e comunica che dalla checklist non rilevano aspetti di competenza; omissis...DELIBERA...omissis... parere favorevole alla localizzazione delle opere previste nel suddetto progetto, per quanto attenga alle competenze della Regione Toscana, condizionato al rispetto delle condizioni, approfondimenti, prescrizioni, raccomandazioni, adeguamenti ed indicazioni contenute nei seguenti atti, richiamati in narrativa e nell'Allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- *parere del Settore regionale Logistica e Cave prot. 563935 del 28/10/2024 (riportato in premesse della determina regionale);*
- *parere del Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore prot. 0580090 del 06/11/2024, prot. 0023723 del 16/01/2025 e prot. 0711410 del 09/09/2025;*
- *parere del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio prot. 580675 del 06/11/2024 e prot. 0650218 del 12/08/2025; (riportato in premesse della determina regionale)*
- *parere ARPAT prot. 0088808 del 07/11/2024, prot. 0016140 del 26/02/2025 e prot. 0073658 del 09/09/2025;*

Si riportano di seguito i contributi trasmessi dall'ARPAT e dal Genio Civile Valdarno Inferiore:

- **ARPAT** ha, da ultimo, trasmesso la nota prot n. 2025/0073658 del 09/09/2025 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: “omissis...**Rumore - fase di esercizio**

Richiesta ARPAT datata 26/2/2025 - «Analizzata la documentazione presentata, emergono delle discrepanze tra i contenuti del documento “Studio Acustico Livelli in facciata Ante e Post Operam” e quelli dello “Studio Acustico Relazione Generale”, con particolare riferimento alla diversa attribuzione dei valori dei livelli sonori determinati negli scenari ante e post mitigazione, nonché alla determinazione dei superamenti presso i ricettori. Questi ultimi nell'elaborato riportante le tabelle con i livelli sonori vengono individuati, per lo scenario post mitigazione, nel numero di 3 (codici: 1224, 1203 e 1414), mentre nel par. 7.3 dell'elaborato



generale si fa riferimento ad un solo ricettore a destinazione d'uso scolastico rimasto sopra i valori limite normativi (codice: 1414).»

Esame della risposta del proponente - Nel documento “Check List Controdeduzioni” al punto 1bis è riportato che i refusi segnalati sono stati corretti nella revisione dell'elaborato “Livelli in facciata Ante e Post Operam” rendendolo «... conforme a quanto riportato nella Relazione Generale ...». Nell'elaborato indicato, i livelli in facciata per i ricettori segnalati e per altri ricettori sono stati modificati, sia per la fase ante che per quella post mitigazione: questi ultimi valori risultano tutti inferiori al valore limite. Tuttavia, è necessario evidenziare che il livello previsto in facciata al terzo piano fuori terra, direzione NE, del ricettore 1224 risulta pari a 59,3 dB(A), cioè molto prossimo al limite notturno di fascia A pari a 60 dB(A), tuttavia senza associare al valore indicato alcuna stima di incertezza che, per simulazioni del tipo qui analizzato, è difficilmente inferiore a 2 dB(A). Inoltre, i nuovi livelli di rumore stimati in facciata ai ricettori sono stati modificati senza indicare, corrispondentemente, alcuna modifica nelle simulazioni effettuate e lasciando il testo e i contenuti della “Relazione” dello studio acustico revisionata sostanzialmente identici a quelli già presentati in prima istanza. In altre parole, non è chiaramente indicata e descritta nella relazione la motivazione dei diversi valori riportati nelle tabelle con i livelli simulati, soprattutto relativamente agli altri ricettori presenti e non segnalati nel contributo di ARPAT. Dall'analisi della “Scheda Tecnica interventi di mitigazione” si osserva, tuttavia, che sono state modificate, rispetto a quanto depositato in prima istanza, anche le altezze e le lunghezze dei tratti di barriera previsti: ciò potrebbe giustificare i diversi valori dei livelli indicati nella nuova documentazione. In ogni caso, è necessario evidenziare i seguenti aspetti problematici:

- già nelle simulazioni prodotte in prima istanza, non erano stati considerati nella loro completezza gli interventi di mitigazione previsti dal Piano di risanamento di RFI indicati con i codici 049017031 e 0409017056. In questa nuova documentazione, il dimensionamento delle barriere è stato nuovamente modificato. In particolare, invece dei 3,730 km di barriera, lato sinistro, inizialmente previsti dall'intervento codice 0409017056, sono stati ora modellizzati (e, quindi, previsti) solo 1,923 km (la metà) mentre è stato totalmente eliminato l'intervento codice 049017031 che prevedeva circa 360 m di barriera sul lato destro della Linea tirrenica;
- il nuovo dimensionamento delle barriere introduce, inoltre, una serie di soluzioni di continuità (interruzioni), spesso inferiori a 50 m, che in precedenza non erano previste e che - se attuate - potrebbero influire in modo sostanziale e negativo sull'efficacia attesa dell'intervento di mitigazione. Infatti, questo tipo di interruzione in una barriera acustica può portare a fenomeni di diffrazione dai bordi in grado non solo di ridurre l'attenuazione attesa per i ricettori retrostanti ma, in alcuni



casi, anche di aumentare tali livelli. Tale effetto difficilmente è prevedibile tramite modello teorico, soprattutto se non adeguatamente impostato e tarato;

- i livelli riportati nel nuovo elaborato revisionato con l'elenco dei livelli in facciata mostrano, per il terzo piano (cioè a circa 8 m dal suolo) del ricettore 1224, situato a pochi metri dalla linea ferroviaria, un'attenuazione prevista nella fase post mitigazione pari a circa 9÷10 dB(A) dovuta ad una barriera alta 5,65 m e situata a non più di 2÷3 m dall'edificio stesso e ad almeno 6 m dalla linea centrale dei binari. Un tale valore di attenuazione è molto difficile da ottenere nella realtà con una configurazione geometrica quale quella analizzata e, pertanto, avrebbe richiesto un maggiore dettaglio nella descrizione della simulazione effettuata riportando un più preciso posizionamento della barriera rispetto alle distanze sorgente-ricettore e l'esatta caratterizzazione geometrica e strutturale delle linee ferroviarie coinvolte nella simulazione.*

Richiesta ARPAT datata 26/2/2025 - «In relazione al raffronto tra gli elaborati “Studio Acustico Schede tecniche interventi mitigazione” e “Studio acustico_Relazione Generale”, anche in questo caso emerge una difformità nei valori riportati nell'elaborato “Livelli continui equivalenti medi ante operam” e “Livelli continui equivalenti medi post operam”, con analoghi valori indicati nel paragrafo “Conclusioni” dell'elaborato “Studio acustico Relazione Generale”. Per quanto sopra esposto, essendo emerse le difformità sopra evidenziate nella documentazione presentata, si ritiene necessario che sia verificata e dimostrata la correttezza di tutti gli altri risultati presentati nei vari elaborati consegnati.»

Esame della risposta del proponente - I refusi segnalati sono stati corretti. Anche in questo caso vale quanto già osservato al punto precedente.

Richiesta ARPAT datata 26/2/2025 - «Posto il superamento diurno nello stato post mitigazione presso l'edificio scolastico denominato 1414, che risulta ancora di notevole entità, e gli eventuali altri superamenti dichiarati nell'elaborato relativo ai valori limite ante e post mitigazione, si ritiene necessario che il proponente indichi come intende procedere per la risoluzione di tali superamenti.»

Esame della risposta del proponente - Nel documento “Check List Controdeduzioni” al punto 2bis è riportato che: «A seguito dell'inserimento degli interventi di mitigazione verranno verificati i livelli acustici presso l'edificio scolastico e se confermato quanto ipotizzato nella fase progettuale sarà previsto l'intervento diretto sul ricettore affinché venga rispettato quanto riportato dall'Art. 5 Comma 4 del DPR 459/98». Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente.

Richiesta ARPAT datata 26/2/2025 - «... - in base alla definizione di “ricettore” di cui all'art. 1 del D.P.R. 459/1998 e alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, dello stesso decreto - le verifiche dei limiti sono da effettuare anche in corrispondenza di strutture edilizie, manufatti e



annessi, con le rispettive pertinenze esterne, che possono essere frequentate dai proprietari, anche se solo in orario diurno, per attività ricreativa o tempo libero. In questi casi è possibile derogare alla verifica del rispetto di tutti i limiti soltanto nel caso di unità collabenti (categoria catastale F2), mentre si ritiene possibile derogare ai soli limiti notturni se, in modo evidente, in seguito a verifiche presso gli uffici comunali competenti o a sopralluoghi visivi, tali strutture non possono essere utilizzate per il riposo nel periodo notturno (ad esempio: mancanza di infissi, di impianti o di spazio sufficiente). Ciò premesso si richiede di dare evidenza mediante riscontro fotografico e/o documentale, la mancata fruibilità delle strutture edilizie così definite ovvero che tali edifici definiti “ruderì” possano rientrare nelle succitate deroghe.» **Esame della risposta del proponente**

- Nel documento “Check List Controdeduzioni” al punto 4bis è riportato che: «L’attività di censimento dei ricettori è stata eseguita in loco verificando la destinazione d’uso tramite documentazione fotografica e riportata nell’elaborato “Schede di Censimento Ricettori” ... laddove gli edifici non fossero visibili è stato evidenziato nelle note del suddetto elaborato. Come riportato nella “Relazione Generale” ... al Cap.3, tra le varie categorie di destinazione d’uso oltre ai ben più evidenti Residenziali, Commerciali, Industriali, Culto ecc. ecc. sono stati raggruppati in un’unica categoria, definita “Ruderì, Dismessi, Box e Depositi” (di seguito denominati “Altro”), tutti quegli edifici destinati ad altro e saltuario utilizzo tale da poter escludere che l’edificio sia adibito ad “ambiente abitativo”. Nel caso specifico tutti gli edifici censiti come “Altro” sono fabbricati pertinenti agli edifici residenziali utilizzati come Box auto, depositi e cantine cioè locali in cui la permanenza delle persone è saltuaria e limitata nel tempo, oltretutto visto che tali locali (di altezza pari ad 1 piano) sono sempre in affiancamento agli edifici a cui sono pertinenti e che i livelli acustici post mitigazione previsti in facciata a tutti i ricettori simulati sono al di sotto dei limiti di norma previsti dal DPR 459/98 (vedi l’elaborato “Livelli in facciata Ante e Post Operam” ...) si può affermare che anche i livelli attesi in facciata a tali locali rispettino i limiti di norma soprattutto se si prende a riferimento il solo periodo diurno». Si prende atto di quanto indicato, evidenziando tuttavia che non sempre le strutture indicate si trovano in affiancamento ad edifici residenziali, ma potrebbero trovarsi più in vicinanza alla linea ferroviaria. Tuttavia, in considerazione del fatto che i livelli di rumore previsti nel periodo diurno sono quasi sempre significativamente inferiori al limite corrispondente, è possibile ritenere congrua la risposta fornita.

Conclusioni - *In seguito all’esame della documentazione, considerate le problematiche ancora presenti e sopra segnalate:*

- si sottolinea la necessità che l’intervento sia realizzato secondo i requisiti di cui all’Allegato 2 del D.M. 29/11/2000. Inoltre, si ritiene opportuno evitare, laddove non lo impediscano interferenze ineliminabili con strutture e reticoli già presenti, la creazione di soluzioni di continuità di*



dimensioni inferiori a 100 m nell'installazione delle barriere acustiche al fine di non vanificare i previsti effetti di attenuazione presso i ricettori prossimi alle discontinuità;

• si ritiene opportuno che, entro sei mesi dalla data di ultimazione degli interventi in oggetto, sia eseguita una specifica campagna strumentale di verifica dei livelli di rumore post operam al fine di accertare il conseguimento degli obiettivi di risanamento previsti. Considerato il diverso dimensionamento delle barriere alla base delle ultime simulazioni acustiche rispetto a quanto inizialmente previsto dagli interventi codici 049017031 e 0409017056 (modifica delle altezze e riduzione della lunghezza), vista la presenza di soluzioni di continuità tra alcuni tratti di barriera ora proposti, considerata la mancanza di una procedura di taratura del modello e la mancata indicazione dell'incertezza da associare ai risultati delle simulazioni, si ritiene necessario coinvolgere nella campagna strumentale, oltre ai ricettori sensibili e quelli presso i quali sono previsti livelli di rumore più prossimi ai limiti, anche i ricettori situati lungo i tratti di linea esclusi dagli interventi inizialmente previsti e quelli prossimi alle eventuali discontinuità delle barriere che dovessero essere inevitabilmente inserite. Le modalità di esecuzione dei rilevamenti di verifica e l'individuazione dei ricettori da indagare dovranno essere concordati con ARPAT. La relazione con i dati e gli esiti dei rilevamenti dovranno essere trasmessi tempestivamente al Comune, alla Regione e agli altri Enti di controllo da essa indicati;

• qualora, a seguito delle indagini di cui al punto precedente, si dovessero rilevare situazioni di superamento dei limiti di legge, dovranno essere elaborati, valutati ed attuati ulteriori interventi di mitigazione che - nei casi di cui all'art. 5, comma 3 del D.P.R. 459/1998 - potranno consistere anche in interventi diretti sui ricettori, ferme restando le condizioni di cui al comma 4 dello stesso art. 5.

Rumore - fase di cantiere

Richiesta ARPAT datata 26/2/2025 - *«In relazione alla fase di cantiere, si osserva che, posto che i ricettori considerati rientrano per la maggior parte in classe acustica III o IV (ad esclusione di alcuni edifici inseriti in classe II), stimando dei livelli sonori generati dal cantiere alle varie distanze dai ricettori quasi sempre superiori ai valori limite delle classi III e IV, si ritiene fin da ora necessario che il proponente o l'azienda incaricata di effettuare i lavori richiedano, con congruo anticipo rispetto all'avvio della fase di cantiere, apposita deroga acustica alla competente autorità comunale. Tale richiesta di deroga dovrà contenere una valutazione di impatto acustico del cantiere che individui per ogni ricettore, o gruppo omogeneo di essi, i livelli valutati in facciata generati dalle varie lavorazioni, l'indicazione dei potenziali superamenti (sia in orario diurno che notturno) ed il valore di deroga e lo specifico l'orario di lavoro richiesto per quel valore di deroga. In tale valutazione andranno altresì indicati gli interventi di mitigazione e istruzioni operative che si*



prevede di mettere in atto per ridurre l'impatto acustico del cantiere presso i recettori più esposti. A tale proposito si suggerisce di attenersi a quanto indicato nel regolamento delle attività rumorose vigente nel Comune di San Vincenzo e in accordo a quanto stabilito dal D.P.G.R. n. 2/R/2014 1 ai fini dello svolgimento delle lavorazioni, ricorrendo ad eventuali autorizzazioni in deroga qualora necessario. Si ricorda infine che tutta la documentazione di impatto acustico che verrà al tal fine prodotta (da redigere nel rispetto della D.G.R. n. 857/2013), dovrà essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale regolarmente iscritto nell'elenco nazionale ENTECA.» **Esame della risposta del proponente** - Nel documento "Check List Controdeduzioni" al punto 5bis è riportato che: «Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà aggiornare lo studio di impatto acustico del cantiere, considerando i mezzi di cantiere propri e sulla base dei risultati verranno indicati gli interventi di mitigazione acustica e le istruzioni operative opportune per ridurre l'impatto acustico del cantiere, e se confermate verranno richieste in largo anticipo rispetto all'avvio della fase di cantiere, apposita de-rogà acustica alla competente autorità comunale.» Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente. **Conclusioni** - In concomitanza con la presentazione del progetto esecutivo e, comunque, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione delle opere, dovrà essere presentata al Comune di Rosignano M.mo apposita richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di legge secondo le disposizioni degli artt. 15 e 16 del D.P.G.R. n. 2/R/2014 1 e del corrispondente regolamento comunale eventualmente in vigore. Si ricorda che nel caso di richiesta di deroga non semplificata dovrà essere coinvolta anche l'Azienda USL competente per territorio. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da uno studio di impatto acustico dei cantieri aggiornato ed elaborato secondo i criteri di cui all'Allegato 4 dello stesso D.P.G.R. n. 2/R/2014, contenente il dettaglio dei macchinari e delle sorgenti rumorose impiegate, la valutazione di impatto acustico delle diverse fasi di cantiere in prossimità dei ricettori vicini, l'indicazione di potenziali superamenti (sia in orario diurno che notturno) dei limiti di PCCA, i periodi e gli orari delle lavorazioni più rumorose e l'eventuale valore del limite di deroga richiesto. Lo studio dovrà anche indicare gli interventi di mitigazione e le istruzioni operative che si prevede di mettere in atto per ridurre l'impatto acustico del cantiere presso i recettori più esposti. Si ricorda, infine, che tale documentazione dovrà essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale regolarmente iscritto nell'elenco nazionale ENTECA2.

Aspetti ambientali legati alla realizzazione dell'opera ed ai cantieri

Richiesta ARPAT datata 26/2/2025 - «Riguardo alla valutazione delle possibili interferenze che la realizzazione delle fondazioni su micropali potrebbe determinare sulle caratteristiche produttive e qualitative dei pozzi più vicini, suggerita da ARPAT allo scopo di



individuare preventivamente le opere potenzialmente più vulnerabili e permettere di adottare tecniche e modalità, anche locali, in grado di garantire la preservazione delle stesse, il proponente comunica di aver presentato l'elaborato D16W00D69RGCA0000001C "Aspetti ambientali della cantierizzazione", datato novembre 2024, aggiornato inserendo nei capitoli dedicati considerazioni in merito alla suddetta tematica (è specificatamente indicato il capitolo 4.1.2 "Acque superficiali e sotterranee" e il capitolo 4.1.3 "Suolo e sottosuolo"). Dall'esame del documento emerge che i capitoli citati non introducono elementi innovativi sulla tematica rispetto al documento precedente D16W00D69RGCA0000001B, datato febbraio 2023, e non contengono quindi specifici aggiornamenti.» **Esame della risposta del proponente** - Per quanto riguarda la valutazione delle possibili interferenze che la realizzazione delle fondazioni su micropali potrebbe determinare sulle caratteristiche dei pozzi più vicini alle aree d'intervento, il proponente specifica che nella fase di realizzazione dell'opera, il rispetto delle indicazioni contenute nei parr. 4.1.2 e 4.1.3 escluderà qualsiasi impatto relativo alle componenti ambientali del suolo e sottosuolo e acque superficiali e sotterranee. Nello specifico è stata effettuata una valutazione degli aspetti ambientali legati al cantiere, con verifica sulle modifiche delle caratteristiche qualitative delle acque e tutte le misure di prevenzione e mitigazione. Sarà pertanto cura dell'appaltatore, prima dell'avvio dei lavori, comunicare le modalità operative assicurando il rispetto come quanto indicato nei parr. 4.1.2 e 4.1.3.

Inoltre, la realizzazione delle fondazioni su micropali non determina alcuna variazione sulle caratteristiche produttive dei pozzi più vicini, anche in considerazione del contesto in cui essa ricade (vicinanza al mare).

Conclusioni - *Si prende atto che il proponente ritiene che la realizzazione dei micropali, in relazione al contesto dell'area e alle modalità operative di esecuzione da parte dell'Appaltatore (da comunicare prima dell'avvio dei lavori, assicurando il rispetto di quanto indicato nei parr. 4.1.2 e 4.1.3 del documento D16W00D69RGCA0000001C "Aspetti ambientali della cantierizzazione"), escluderà qualsiasi impatto relativo alle componenti ambientali del suolo e sottosuolo e acque superficiali e sotterranee, non comportando interferenze sulle caratteristiche produttive e qualitative dei pozzi più vicini all'area di intervento".*

- **GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE** ha trasmesso inizialmente la nota prot. 0580090 del 06/11/2024 con richieste di integrazioni. Successivamente ha inviato la nota prot. 0023723 del 16/01/2025 con la quale ha richiesto ulteriori integrazioni e in particolare "omissis...Per quanto concerne la "Relazione idraulica per cantierizzazione scavalco IN01E" si chiede di approfondire con planimetria e sezioni



l'interferenza con il fosso in oggetto, poiché da quello che si evince dalla relazione, risulta esserci una occupazione dell'alveo con presenza di impalcature stabilizzato, e tombini, estremamente significative ai fini della interferenza col regime idraulico del corso d'acqua".

La verifica idraulica risulta non correttamente impostata, in quanto i dati pluviometrici presi a riferimento, come indicato nella relazione dedicata riguardano "I dati utilizzati sono quelli raccolti nella stazione pluviometrica di Casacce, la più vicina all'area di intervento tra quelle disponibili, si sono considerate le registrazioni delle precipitazioni di massima intensità per tempi di 1, 3, 6, 12, 24 ore in un arco di anni compreso tra il 1970 e il 1995. Tali dati sono riportati nell'allegato 1.". Questi dati sono superati; per effettuare le verifiche idrauliche si deve far riferimento alle curve di possibilità pluviometrica dedotte nell'ambito nell'accordo di collaborazione scientifica RT-UNFI "Analisi di frequenza regionale delle precipitazioni estreme di cui alla DGRT 1133 del 2012" consultabile al link "<https://www.sir.toscana.it/lsp-2012>" o meglio riferirsi allo studio idrologico/idraulico del Piano Strutturale comunale, calcolando la portata con gli stessi dati dello studio del PS, modificando l'input pluviometrico. Lo strumento urbanistico è possibile reperirlo al seguente link...omissis...Nella geometria della verifica idraulica deve essere inserito l'attraversamento ferroviario esistente.

Inoltre, la relazione idraulica deve attestare le condizioni di cui all'art.3 comma 3 del RR 42/2018, la compatibilità idraulica....omissis..."

Il soddisfacimento di tali richieste avanzate dal Genio Civile Valdarno Inferiore ha reso necessari ulteriori approfondimenti da parte di RFI S.p.A. la quale ha trasmesso - con la nota prot. n. RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2025\0002124 del 18/07/2025- le integrazioni richieste, specificando tra l'altro quanto segue: "omissis... In relazione alle opere provvisorie previste per la realizzazione dello scavalco IN01E, viste le osservazioni raccolte in occasione dell'incontro tra le parti tenuto in data 27/01/2025 in merito all'interferenza delle stesse con il regime idraulico del corso d'acqua, a seguito dei successivi approfondimenti condotti in merito a possibili alternative non interferenti, si rileva che date le limitate condizioni di accessibilità dell'area di lavoro, non è stato possibile individuare ulteriori alternative percorribili nel rispetto dei vincoli segnalati. Pertanto, alla luce di quanto valutato, ed in accordo con quanto già discusso e condiviso in data 27/01/2025 **la parte d'opera identificata dalla WBS "IN01E" è stata oggetto di stralcio per interferenze con il regime idraulico del corso d'acqua.** Per il dettaglio delle motivazioni si rimanda alla relazione generale...omissis..."



A seguito delle integrazioni pervenute da RFI S.p.A., il **Genio Civile Valdarno Inferiore** ha, da ultimo, provveduto a trasmettere la nota prot. n. 0711410 del 09/09/2025 con la quale: *“Esaminati i documenti integrativi prodotti, si riscontra che risultano esaustivi per cui il parere di questo Settore è favorevole per gli aspetti del R.D. 523/1904, L.R. 41/2018 e della L.R. 80/2015. Si ricorda che in fase di richiesta di autorizzazione, si dovrà attestare la compatibilità idraulica per tutti gli attraversamenti e opere annesse, di cui all'art.3 comma 5 della L.R.41/2018, con particolare riferimento alla condizione di non aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento, e che prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere acquisita la concessione idraulica ai sensi del Regolamento Regionale 60/R/2016”*.

- **COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO – SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO- U.O. SPORTELLLO UNICO EDILIZIA PRIVATA** ha trasmesso la nota prot. n. 86697/2024 del 3/12/2024 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio:
“omissis...con la presente si comunica che l'area oggetto di intervento ricade:
 - *Secondo il vigente Piano Strutturale comunale: in parte nell'Utoe 3 della città di mare e di fabbrica ed in parte nell'Utoe 5 della costa alta e dei boschi normate dalla Disciplina e Statuto dei luoghi rispettivamente all'art. 33 e 35;*
 - *Secondo il vigente Piano Operativo: nella fascia di rispetto dell'infrastruttura ferroviaria disciplinata dall'art. 95, delle NTA che al comma 2 le definisce come”... porzioni di terreno inedificabile, suscettibili di utilizzo per l'adeguamento dei tracciati infrastrutturali e/o per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti generati sull'ambiente e sul paesaggio ...”*
 - *Nel nuovo Piano Strutturale, la cui adozione è avvenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 25/05/2023 mentre con D.C.C. n. 38 del 28.03.2024 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni/contributi pervenuti: nell'Utoe n. 3 “la città affacciata sul mare” disciplinata dall'art. 38 della disciplina del territorio e non contrasta: con il nuovo P.S. adottato, con gli strumenti urbanistici vigenti e con la normativa edilizia di questo Comune; pertanto, risulta conforme alla disciplina comunale ed agli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica sopra citati.*
 - *nei seguenti vincoli paesaggistici:*
 - *art. 136 D.L.vo n. 42/04 di cui ai decreti DM.03/08/1949 – DM.16/11/1955 – DM.30/04/1965 - scheda 9049170 del PIT, denominata “fascia costiera di Castiglioncello nel Comune di Rosignano Marittimo”;*



- *aree tutelate per legge, art.142 D.L.vo n. 42/04, lettera a (TERRITORI COSTIERI compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare - sistema costiero – Litorale Roccioso Livornese).*

pertanto, il progetto di cui trattasi, lo scorso 21 novembre, è stato sottoposto all'esame della commissione congiunta, costituita dai componenti della commissione comunale per il paesaggio e da un funzionario della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle province di Pisa e Livorno, ed ha ottenuto parere favorevole con prescrizioni, che si allega alla presente.

Si evidenzia che l'area di cui trattasi non ricade:

- *all'interno del vincolo idrogeologico di cui R.D. n. 3267/1923, per cui non è dovuta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 42, comma 5, della L.R. n. 39/2000 e s.m.i.;*
- *all'interno del sistema regionale delle aree naturali protette, come individuato all'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 30/2015 ed all'interno del sistema regionale della biodiversità come individuato dall'articolo 5, della L.R. sopra citata.*

Per quanto sopra evidenziato non si rilevano motivi ostativi al progetto presentato da RFI e relativo alla realizzazione degli interventi di risanamento acustico lungo la linea ferroviaria esistente Roma-Pisa nel tratto compreso tra la stazione di Castiglioncello e quella di Rosignano Marittimo”.

Si riporta di seguito **il parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004** della Commissione congiunta (costituita dai componenti della commissione comunale per il paesaggio e da un funzionario della Soprintendenza): “*La Commissione Congiunta, in riferimento alla pratica paesaggistica indicata in oggetto, ha espresso nella seduta del 21.11.2024 il seguente parere n. 1:*

“La Commissione Comunale per il Paesaggio, esaminato il progetto che prevede la realizzazione di barriere antirumore lungo la linea ferroviaria Pisa-Roma in tratti compresi tra le progressive Km 5+870.74 e km 7+521.00 in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136, primo comma, lett. d) e art. 142, primo comma, lett. a) del D.Lgs. 42/2004, concordando con quanto già espresso dalla Soprintendenza di Pisa e Livorno in data 15.10.2024, prot. n. 16971, esprime parere favorevole con prescrizioni per l'intervento proposto.

La Commissione ritiene, in accordo con la Soprintendenza, che l'intervento possa essere realizzato, impiegando unicamente la tipologia, illustrata nella relazione paesaggistica al punto 3. “descrizione dell'intervento”, di barriera metallica leggera “ML“, in quanto l'altra tipologia proposta risulta fortemente impattante per tipologia e dimensioni e non compatibile con la tutela dell'area vincolata. Si prescrive pertanto che la soluzione progettuale, che consiste in una barriera di tipo verticale, con una porzione inferiore di base in cls., di altezza fissata generalmente a +2m dal piano del ferro non



prefabbricata, costituita da un muro in c.a., con la parte superiore in montanti metallici e pannellature opache totalmente fonoassorbenti, venga concordata con la stessa Soprintendenza prima dell'inizio dei lavori attraverso l'invio di uno studio approfondito di inserimento paesaggistico, legato ai materiali impiegati nella prescritta soluzione. Si concorda con quanto indicato dalla Soprintendenza che ritiene per le pannellature, soprattutto nei tratti sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, che sia previsto l'impiego di materiali trasparenti e un rivestimento nelle porzioni in calcestruzzo esterne verso il mare.

La Soprintendenza, per quanto riguarda l'ambito paesaggistico, conferma il proprio parere favorevole con prescrizioni espresso in data 15.10.2024, prot. n. 16971, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. La Soprintendenza, in merito all'ambito archeologico, conferma il proprio parere archeologico già espresso con prot. n. 9001 del 01.06.2023”.

- **AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE** ha trasmesso la nota prot. n. 11330/2024 del 22/10/2024 il cui contenuto si riporta di seguito in stralcio: *“In relazione alla procedura di cui all'oggetto, premesso che il progetto dovrà tener conto degli strumenti di pianificazione vigenti di questa Autorità di bacino distrettuale, pubblicati sul sito www.appenninosettentrionale.it, visionati gli elaborati del progetto definitivo, si riporta il seguente contributo relativo a quanto di competenza.*

In riferimento al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA 2021-2027) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con d.p.c.m. 1° dicembre 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023), si rappresenta che l'intervento ricade, ai sensi della mappa della pericolosità da alluvione, in aree a pericolosità da alluvione.

Si fa inoltre presente che, ai sensi della disciplina di piano vigente, l'intervento in oggetto non rientra nelle fattispecie per cui è previsto il parere di questa Autorità...omissis...”

- **INFRATEL ITALIA S.P.A.** ha trasmesso con nota prot. n. 0066689 del 16/09/2024 con la quale: *“si allega procedura per analizzare i tracciati delle infrastrutture in fibra ottica Infratel Italia e per scaricare autonomamente la documentazione di as built delle stesse, in caso di riscontrata interferenza. Si fa altresì presente che dalle verifiche preliminari condotte, nella zona di vostro intervento, non risultano essere presenti cavidotti in gestione Infratel Italia. Per eventuali chiarimenti e/o informazione tecniche ritenute necessarie, si prega di contattare il seguente referente presso la sede operativa di Infratel Italia in Roma, Viale America n. 201...omissis”.*



- **SNAM RETE GAS S.P.A.** ha trasmesso la nota prot. n. 607/2024 del 12/09/2024 con la quale: *“omissis... Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale presentata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON INTERFERISCONO con impianti di proprietà della scrivente Società.*
Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente al trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.
Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose...omissis...”
- **WIND TRE S.p.A.** con pec del 16/09/2024 ha comunicato quanto segue: *“Per gli impianti Wind Tre posati in sede ferroviaria, al fine di consentire alle strutture preposte di fornire i debiti riscontri, è necessario che le informazioni vengano richiesta alla S.O. Ingegneria RFI della DTP di competenza territoriale”.*
- **TERNA RETE ITALIA S.p.A.** con nota in data 16/09/2024 ha comunicato che: *“Con riferimento alla Vostra, Prot.: RFI-VDO.DIN.PSRA\A0011\P\2024\0001539 del 10 settembre 2024, comunichiamo quanto segue: dal link da Voi indicato, non è stato possibile scaricare la documentazione per individuare possibili interferenze tra l'opera che intendete realizzare ed eventuali elettrodotti AT di proprietà TERNA S.p.A.*
Da nostra verifica, nella tratta compresa tra la stazione di Castiglioncello e la stazione di Rosignano Marittimo della linea ferroviaria Roma – Pisa, è presente, in prossimità della SSE di Rosignano, la linea AT 132 kV “Livorno – Bolgheri cd Rosignano” n°035 che risulta parallela alla ferrovia per un breve tratto ad una distanza di circa 15-10 metri.
Trasmettiamo il nostro nulla osta alla realizzazione dell'opera ricordando che dovrà essere compatibile con l'elettrodotto sopra citato nel rispetto delle normative in essere e in maniera non esaustiva ma di particolare interesse con il: DM 21.03.1988 n°449.
Segnaliamo infine che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 132000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del Dlgs n°81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru, escavatori e PLE), costituisce pericolo mortale.



La presente comunicazione non ha carattere autorizzativo ...omissis”.

- **RETELIT DIGITAL SERVICE S.p.A.** ha comunicato tramite pec del 12/09/2024 che *“NON sono presenti infrastrutture di proprietà Retelit Digital Services S.p.A.”.*
- **IRIDEOS** ha trasmesso pec del 11/09/2024 con la quale comunica che *“nell’area interessata dai lavori, Irideos non ha infrastrutture di proprietà, le fibre viaggiano su infrastrutture di altri Operatori”.*
- **A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.** ha trasmesso la nota prot. n. 0002586/25 del 29/01/2025 con la quale: *“omissis...si invita l’Attuatore a prendere contatto con ASA mediante la consueta richiesta di sopralluogo per verificare e segnalare la presenza di eventuali sottoservizi (possibili prescrizioni da formulare dopo il sopralluogo), o eventualmente contattare i tecnici di ASA ai riferimenti sotto riportati. La presente comunicazione non rappresenta parere favorevole o forma di autorizzazione a procedere. Nelle fasi susseguenti al presente parere potranno essere contattati gli uffici di pertinenza...omissis”*

Non risultano pervenuti i pareri degli enti altri enti interferiti quali la Provincia di Livorno, Enel Distribuzione S.p.A., FiberCop S.p.A., Eni S.p.A., Open Fiber S.p.A., Fastweb S.p.A., Vodafone S.p.A., Ultrahot S.p.A., EXA Infrastructure Italy S.r.l., Solvay Chimica Italia S.p.A., INEOS Manufacturing Italia S.p.A., Consorzio Aretusa (ASA s.p.A.), Cogeneration Rosignano S.p.A., Engie Produzione S.p.A., Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa per i quali si ritiene applicabile l’istituto del silenzio assenso ai sensi dell’art. 14-bis comma 4 della legge 241/1990 e s.m.i..

CONSIDERATO che le integrazioni/prescrizioni formulate dalle Amministrazioni/Enti sono state oggetto di valutazione, come da documento *“allegato 1”* parte integrante della presente determina;

VISTE le risultanze della Conferenza;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA



Art. 1

(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-bis, comma 5, della L. n. 241/1990, dell'art. 53-bis, comma 1 e dell'art. 48, comma 5, 5-quater del D.L. n. 77/2021:

- è adottata la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi di approvazione del Progetto Definitivo relativo agli interventi di Risanamento acustico - 1^a fase di attuazione del piano redatto ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 - Barriere antirumore localizzate nel Comune di Rosignano Marittimo (C.I. 049017031 – 0409017056).
- nell'ambito di tale intervento, non risultano pervenuti pareri contrari né dissensi qualificati;
- la determinazione tiene altresì luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dell'opera, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative, con le prescrizioni di cui agli atti depositati in Conferenza di Servizi (Allegato 1) ai sensi dell'art. 53-bis della L. 108/2021;

Art. 2

(apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

La Determinazione conclusiva dalla Conferenza:

- comporta l'assoggettamento dell'area al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- determina la dichiarazione di pubblica utilità della stessa ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, con L. 108/2021;

Art. 3

(formalità - pubblicazioni)



La determinazione sarà trasmessa alle Amministrazioni/Enti convocati in Conferenza di Servizi e pubblicata sul sito internet di RFI e sull'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo.

La Segretaria
Antonella Buonopane

La Presidente
Paola Eugenia Barbaglia